

G.I.VI. Srl

VISTO l'art. 8 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 350 (convertito nella legge 23 novembre 2001 n. 409), come sostituito dall'art. 97 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27);

VISTO il Provvedimento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2012 recante "Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo";

VISTO l'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB e successive modifiche e integrazioni), l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 e le disposizioni in materia di procedura sanzionatoria amministrativa previste dal Provvedimento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2012;

VISTO lo Statuto della Banca d'Italia, e in particolare gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia ha accertato con riguardo alla società G.I.VI. Srl irregolarità concernenti carenze organizzative e nell'espletamento dei controlli interni (art. 8 del decreto legge n. 350/01, convertito nella legge n. 409/01, come sostituito dall'art. 97 del decreto legge n. 1/12, convertito nella legge n. 27/12, e Provvedimento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2012);

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state analiticamente descritte e contestate alla società G.I.VI. Srl secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB richiamato dal citato art. 8 del decreto legge n. 350/2001;

- omissis -

VISTA la nota n. (omissis), con la quale la "Commissione per le irregolarità dei gestori del contante", in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 8 del decreto legge n. 350/01 (convertito nella legge n. 409/01), come sostituito dall'art. 97 del decreto legge n.1/12 (convertito nella legge n. 27/12), nei confronti della società G.I.VI. Srl, trasmettendo i relativi atti;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale (omissis);

LA BANCA D'ITALIA

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione, qui integralmente



richiamate e recepite, gli estremi per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

DISPONE

A carico della società G.I.VI. Srl è inflitta, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 350 (convertito nella legge 23 novembre 2001 n. 409), come sostituito dall'art. 97 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27), la sanzione amministrativa pecunaria di euro 11.000,00 per le irregolarità sopra richiamate.

- omissis -

Roma, 27/10/2015

Il Governatore: I. Visco